COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Estremi Spedizione al CO.RE.CO.

Prot. N. 17401

Data 21 AGO. 200

Allegati n.

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **55**

DATA **03/08/2001**

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno ~~*millenovecento*~~ DUEMILAUNO *, il giorno* **TRE** *del mese di* **AGOSTO** *alle ore* **19.15** *nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione* **Ordinaria** *e in* **Prima** *seduta* **Ordinaria**

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	pres.	ass.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
01) SBONA SEBASTIANO	p.	-	02) BLANCO CORRADO	p.	-
03) BRANCIFORTE GIOVANNI	p.	-	04) PECORA VINCENZO	-	a.
05) CERAMICA ANGELO	p.	-	06) LA ROSA FRANCESCO	-	a.
07) RUSSITTO VINCENZO	p.	-	08) COCO VINCENZO	-	a.
09) MIDOLO SALVATORE	p.	-	10) ARMARO SANTO	-	a.
11) SAVASTA FRANCESCO	p.	-	12) IAPICHINO BIAGIO	p.	-
13) MONARCA GIUSEPPE	p.	-	14) MARCHESE GIUSEPPE	p.	-
15) CATANA GAETANO	-	a.	16) CASTRO GIUSEPPE	p.	-
17) ALBANESE ARCANGELA	-	a.	18) BALSAMO FILADELFO	p.	-
19) LA ROSA SALVATORE	-	a.	20) MARINO GIOVANNI	p.	-

Assegnati N. 20
In Carica N. 20

Presenti N. **13**
Assenti N. **7**

Risultano legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. **SBONA SEBASTIANO**

Assiste il Segretario **DOTT. R. MALTESE**

La seduta è pubblica.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 8 dell'O.d.G. prot. n.15333 del 18/07/2001, avente oggetto: " **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di adozione del nuovo Regolamento Comunale in argomento;
DATO ATTO CHE la suddetta proposta è stata esitata favorevolmente dall'apposita Commissione Consiliare, giusta verbali dal n.6 al n.10 rispettivamente del 30/10,2,7,9 e 28/11/2000;
FATTO PRESENTE CHE il testo della suddetta proposta risulta aggiornato con le modifiche apportate dalla citata Commissione che sono state fatte proprie dall'Amministrazione che ne ripropone la versione finale nel contenuto iscritto all'O.d.G. e sulla quale sono stati espressi i relativi pareri di legge;
SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio;
VISTO ed esaminato il Regolamento di che trattasi;
NESSUNO avendo chiesto di intervenire,
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.53 della legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 142/90 e L.R. n.48/91;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le LL.RR.NN.44/91 e 23/97;
PROCEDUTOSI alla votazione e avendosi ottenuto il seguente esito, accertato dagli scrutatori della seduta e proclamato dal Presidente:
- presenti e votanti n.13
- voti favorevoli all'approvazione n.13

Quindi, con voto unanime;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come approva, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria composto da n.94 articoli che della presente si dichiara parte integrante e sostanziale;

DALL'ENTRATA in vigore del presente regolamento vengono abrogate le norme regolamentari Comunali previgenti;

IL PRESENTE Regolamento, ai sensi dell'art.197, comma 2°, dell'O.R.EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo, alla scadenza di detta pubblicazione.

DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO. Centrale di Palermo, ai sensi dell'art.4, comma 1°, della L.R. n.23/97.

COMUNE DI MELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

UFFICIO PROPONENTE ..... STRUTTURA .....

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: favorevole Data 31/05/01 IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: ..... Data ..... IL RESPONSABILE
IL SEGRETARIO COMUNALE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: favorevole Data - 3 AGO. 2001 IL RESPONSABILE

S.T.C. - S. Sofia di R. - 1000 - 10-94

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
OGGETTO

l) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R.10/9/1990 n°285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione, di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART.2
Competenze

l)-Le funzioni di polizia mortuaria di. competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2)-I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt.22, 23, e 25 della L.8/6/1990 n°142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
3)-In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.51 della L.8/6/1990 n.°142
4)-Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/90 n°142 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART.3
Responsabilità

l)-Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2)-Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART.4
Servizi gratuiti e a pagamento

l)-Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2)-Tra i servizi gratuiti sono <u>compresi:</u>
a)-la visita necroscopica;
b)-il servizio di osservazione dei cadaveri;

c)-il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18/1;
d)-l'uso della cella frigorifera comunale;
e)-il trasporto funebre delle salme destinate ad essere inumate,
f)-l'inumazione in campo comune;
g)-la cremazione;
h)-la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa .sempre che non vi siano persone o Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;

3)- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente regolamento di cui formano parte integrante e contestuale.

4)- Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della L.8/6/1990, n°142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché volata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART.5
Atti a disposizione del pubblico

1)- Presso gli uffici comunali è tenuto a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque possa avere interesse, registro di cui all'art.52 del D.P.R.285 del 10/9/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2)- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:
a)- l'orario di apertura e di chiusura;
b)- copia del seguente regolamento;
c)- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
d)- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
e)- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca di concessione;
f)- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico, ai sensi della L. 7/8/1990, n° 241.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO
ART.6
Depositi di osservazione ed obitorio

1)- II comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero;

2)- L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero di salma o di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3)- Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee, salvo specifica autorizzazione sindacale.

4)- Le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospettate tali sono in osservazione in separato locale ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5)- Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono somministrate nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni

disposte caso per caso dal dirigente di servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n.185.

6)- La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di persone con tale funzione.

CAPO III
FERETRI

ART.7
Deposizione della salma nel feretro

1) -Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2)-In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3)-La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

4)-Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità,il cadavere,trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5)-Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Dirigente dei servizi di igiene Pubblica della A.S. L detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART.8
Verifica e chiusura feretri

1)- La Chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale incaricato.

2)-Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A. S. L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

3)-In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere.

ART.9
Feretri per inumazione,tumulazione, cremazione e trasporti

1)-La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè;

a)-per inumazione:

-il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino,, larice ecc;)

-le tavole non devono avere,a fondo intaglio,uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm. 3

-la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n°285;

-i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art.68 potranno essere inumati, anche se non rispondono alle indicazioni sopra, riportate;

b) Per tumulazioni:

-la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna e l'altra in metallo,ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10/09/90 N.285.

c)-per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a Km.100,all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonchè gli artt. 27 - 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 se il trasporto è da o per l'estero;

d)-per trasporto da Comune a Comune, con percorso inferiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno, di spessore - non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30,punto 5 del D.P.R.285/1990;

e)-CREMAZIONE:

-la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune;

-la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla

-lettera d) là dove il trasporto si esegua entro i Km 100 dal Comune di decesso;

-la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2)- I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b)precedente.

3)- se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulati per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro od il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

4)- se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente del Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepolture in terra, deve essere praticata, nella parte superiore della cassa metallica, una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5)- Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile, diverso dal legno, deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità,ai sensi dell'art.75 del D.P.R.10/9/90 n°285.

6)- Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna, il proprio marchio di fabbricazione con l'indicazione della ditta costruttrice.

7)- E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART.10
Fornitura gratuita di feretri

1)- Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) e lettera e sub 1) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da , parte dei familiari.

2)-Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 11
Piastrina di riconoscimento

1)- Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata, a cura e spese dell'impresa funebre apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2)- Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.
3)- Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12
Modalità del trasporto e percorso

l)-I criteri generali di fissazione degli orari,le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2) il trasporto ,fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all' art. 27 T.U. legge di Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero .o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3) Nessuna altra sosta ,salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso;per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4) Ove i cortei per il numero di partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei Vigili del fuoco, ai servizi Urgenti di assistenza pubblica e di pubblica Sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dell'ufficio comunale, prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo funebre.
6) Il Dirigente del servizio di Igiene pubblica dell' A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme,ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART.13
Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri

l) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato, con. diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T. U. n°2578 del 25.10.1925.
2)-Da parte dei privati, imprese funebre non autorizzate, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme salva quanto previsto dal successivo comma 6.
3) Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa ai sensi dell'art. 19/3 del D.P.R. 10/09/1990 n.285,nella misura stabilita nel contratto di concessione del servizio, quando la salma per opera di terzi autorizzati è trasportata, in altro Comune o Stato, oppure da , altro Comune o stato senza l'impiego diretto del servizio proprio comune.
4) La Privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti

abortivi di cui all'Art.7 del D.P.R. 285 / 1990 .

5) La privativa del servizio è limitata alla fornitura della sola auto funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere

6) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternita riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci con propri mezzi osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

7) Il Comune provvede ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione diretta prevista dagli art.22, 23 e- 25 della L.8/6/1990 n.142 e particolarmente in economia, con consorzio oppure in concessione a terzi.

ART. 14
Trasporti gratuiti e a pagamento

l)-I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti.

a) A pagamento secondo la tariffa stabilita dal Comune quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso.

b) gratuiti ed in modo decoroso,a carico del Comune in ogni altro caso.

2)-I trasporti funebri a pagamento sono ripartiti in unica categoria, le cui caratteristiche e servizi erogati risultano dalla tabella allegato "B" al presente Regolamento, del quale forma parte integrante e contestuale.

3) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito. di osservazione è a carico del Comune. .

4) Qualora il trasporto venga effettuato a spalle,senza l'impiego di mezzi di trasporto, la tariffa è ridotta secondo il contratto di concessione.

ART.15
Orario dei trasporti

l) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse anti meridiane e pomeridiane, stabilite con Ordinanza dal Sindaco.
Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2) Il Responsabile dell'Ufficio Comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma l°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti, questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

ART.16
Norme generali per i trasporti

l)- In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9 ; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di a-

al mese di settembre compresi, o , negli altri mesi in località che , col mezzo prescelto,è rag-
gibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore
cesso, alla salma è da praticare il trattamento anti putreffattivo di cui all'art.32 del
R.285190, salvo sia stata imbalsamata2)-Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del tra-
o e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e , se
sario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a
nazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 3)-Chi
e il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali
consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.Se il trasporto
ne per ferrovia, su nave o. per aereo, il decreto di cui all'art.20 deve restare in consegna al
e.4) Il trasporto da Comune a Comune e da Stato a Stato, a richiesta può essere effettuato ,
partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre.

ART 17

RITI RELIGIOSI

cerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui l'art.8 della Costituzione,
rvenuti all'accompagnamento funebre , si conformano alle disposizioni relative allo svolgi-
ito dei funerali.
salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART.18
Trasferimento di salme senza funerale

orto di cadavere al locale di osservazione per il prescritto periodo o comunque prima che sia
so tale periodo, all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare even-
anifestazioni di vita con apposito mezzo, avente caratteristiche di cui agli art.19 e 20 del
285/1990 e chiuso temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
colari circostanze il Sindaco, sentito il parere Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica
S.L. può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o in casi ecezzionali al
i speciali onoranze.
ti trasferimenti anteriore al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con
ione di quello di cui al primo comma , sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in

menti di salme per autopsie , per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimite-
ti morti , feti, resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo com-

ART. 19
Morti per malattie infettive diffusive o portatori di radiottivitá

so di morte per malattia infettiva diffusiva il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del-
., prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando questo
spensabile, e i necessari provvedimenti per disinfezioni.
lo per misure igieniche sia ritenuto necessario egli detterà le opportune istruzioni affinchè il
e sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il

riodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità nitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della mattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica ll'A.S.L., dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai ittamento ed alla destinazione.

ART. 20
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

trasporto di salme in cimitero di altro Comune,è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito domanda degli interessati.

a domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale ello Stato Civile,nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

l decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato,relativo alla verifica di cui all'art.8.

ell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene asferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi,quando in essi siano tributate onoranze.

e salme proveniente da altro Comune devono,di norma e qualora non vengono richieste speciali noranze all'interno del territorio del Comune,essere trasportate direttamente al cimitero ove è certata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura ui sono destinati ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal gillo di ceralacca sul cofano.

caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa,limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, (autorizzati secondo quanto previsto dall' art 13/3).

ualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la osecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 3/1.

r i morti di malattie infettive diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate e norme di cui all'Art.25/1 e 25/2 del D.P.R.285/1990.

trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco ove è avvenuto il decesso.

ART. 21
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

asporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal laco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART.22
Trasporto all'estero o dall'estero

porto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di derenti con l'Italia alla convenzione di Berlino 10/2/1937 approvata con R D 1/7/1937 n 1379 tati non aderenti a tale convenzione.Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.

lel D P R 285/1990, nel secondo quelle di cui agli articoli 28 29 dello stesso regolamento. In ımbi i casi per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art 25 del rego- ːnto precisato

ART.23
Trasporto di ceneri e resti mortali

l trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere ıtorizzato dal Sindaco.
il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autortà.di cui agli art 27-28 del D.P.R. 285/1990. 3) Le misure auzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di umane assimilabili.
e ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di ːssore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
e ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, ːnti le caratteristiche di cui al successivo art. 46

ART.24
Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del aco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione. 2) L'idoneità del- nessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente di Igiene Pubblica dell' A.S.L salvo mpetenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio anti incendi.
auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa co- ale, ore esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Uf- . Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II

CAPO 1

CIMITERI

ART.25
sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n.1265 il Comune provvede al servizio seppellimento con i seguenti cimiteri:
ɔnumentale in Melilli
Circoscrizione a Villasmundo.
rticolare il Cimitero di Melilli centro comprende:
ːe destinate ai campi di inumazione, distinte con le lettere A-B-C-D-E;
ı'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale,per famiglie e ːollettività (con spazi e loculi di varia natura);
ı deposito di osservazione;

una cappella;
i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
un ossario comune;
una sala per autopsia

cimitero di Villasmundo comprende: i punti a-b-c-d-e-f-g del cimitero di Melilli.

suddette strutture potranno subire variazioni con l'approvazione di progetti di ampliamenti, mo-
fica, a Piano Regolatore di cui al Capo II

ART. 26
Disposizioni generali vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diversa dal cimitero,salvo le autorizzazioni di cui
li art. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
Alla manutenzione del cimitero così pure per la custodia e gli altri servizi cimiteriali,il Comune
ovvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 22-23e25 della
8/6/1990 n°142.
Le operazioni di inumazione di salme di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomi-
sono di competenza del personale addetto al cimitero.
Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, di estumulazione e le fun-
ni di cui agli artt.52,53 e 81 del D.P.R. 285/1990
Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'AS.L .controlla il funzionamento dei cimiteri e
ppone al Sindaco provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio

ART.27
Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati al piano regolatore ci-
iiteriale,o nelle more della sua adozione,dal Sindaco,destinati al seppellimento delle salme di per-
one appartenenti a culto diverso da quello cattolico o comunità straniere.
Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti,compresa l'assegnazione a tempo deter-
inato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
Gli arti anatomici,di norma vengono cremati,sempre che sia agevolmente accessibile idoneo im-
ianto,salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il sep-
ellimento mediante inumazione o in sepoltura privata.
In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del-
Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamita' , o appartenen-
a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART.28
Ammissione nel cimitero

-Nel cimitero,salva sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite,senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune,ovunque decedute, avevano nel comune al momento della morte la propria residenza.
-Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte,sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultano in vita essere state concessionarie o aventi causa, nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.
Sono pure accolti resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate
-Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

ART.29
Ammissione nei cimiteri di Circoscrizione

ei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, mpatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della orte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, o che vi siano nate o che risultino ervi avuto la residenza nei due anni precedenti al decesso.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE.CIMITERIALE

ART.30
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi,la loro ampiezza,la divisione in riquadri,l'ordine d'impiego delle fosse o misure rispettive,per adulti e per minori di dieci anni di età,sono conformi a quanto dispone il D.P.R.285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi,il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepoltura private.(Tombe biposto tombe di famiglia cappelle funerarie e colombari) Ai sensi e nei limiti dell'art.90 eseguenti del D.P.R 285/1990.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private la ubicazione,la misura delle aree,i diversi tipi di opera,le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R.285/1990 e dal successivo art.31.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale vi provvede il Sindaco con propria ordinanza, sentito l'U.T.C. e l'Ufficio Sanitario con l'osservanza delle prescrizioni stabilite in precedenti atti deliberativi:
   a) Delibera Consiglio Comunale n°64 del 06.09.1968 - zona A Melilli
   b) Delibera Consiglio Comunale n°48 del 16.07.1981 - zona C Melilli
   c) Delibera Consiglio Comunale n°294 del 12.07.1982 -Cimitero di Villasmundo.
   Il tutto con l'osservanza delle prescrizioni riportate nella planimetria del vecchio cimitero scala 1:200 compilata dall'U.T. C. e che viene fatta parte integrante del presente regolamento.

ART.31
Piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A S L .Si applica l'art.50 della L.8/6/90 n°142.
3. Nella elaborazione del piano il Tecnico responsabile del cimitero comunale dovrà tener conto:

   a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

   b) della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;

   c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

   d)-delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

   e)-dei fabbisogni futuri di aree,manufatti e servizi in rapporto alle domande esistenti e potenziale inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

   f) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuate zone da destinare a:

   a)-campi di inumazione comune;

   b)-eventuali campi per fosse ad inumazione per sepoltura private;

   c) campi di costruzione per sepoltura private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

   d) tumulazioni individuali (loculi)

   e)manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale - opzionale);

e) f) cellette ossario;

   g)-nicchie cinerarie;

   h)-ossario comune;

   i) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi,deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R.285/1990, n.285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superfici ed in profondità rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito oppure consistere nella utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione
8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture,con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

FOSSE COMUNI

Art.32

CIPPO

1) ogni fossa nei campi comuni è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

ART.34

Tumulazione

1) Sono a tumulazione le sepoltura di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie- loculi o cripte- costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al TITOLO III del presente regolamento.

3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essereinferiori a m.2,25, altezza m.0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui l'art, 76 commi 8 e 9 del D.P.R.10/09/1990 n.285.

4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R 10/09/1990 N. 285.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART.35

Esumazioni ordinarie

1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 285/1990 e cioè in 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di Febbraio a quello di Novembre, (escludendo Luglio e Agosto).

3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal. Sindaco con propria ordinanza.

4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 36
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1) E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2) Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3) L'inizio delle operazioni massive di esumazioni ordinarie in un -campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo-.

ART. 37
Esumazioni straordinarie

1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima , del termine ordinario di scadenza, per provvedimento - dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione (e, comunque non prima di mesi sei dalla sepoltura).
2) Le esumazioni, straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10-09.1990 n.285.
3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive, pubblicato dal Ministero della Sanità.
4) Quando è accertato che si tratta di salma dei persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5) Le esumazioni straordinarie per ordine della Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.o di personale tecnico da lui delegato.

ART.38
Estumulazioni

1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
   a)-a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
   b)-su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4) Entro il mese di Settembre di ogni anno, il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.Tale elenco, anche in

forma di tabulato, sarà esposto all'Albo Cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6) I resti mortali individuati, secondo quanto previsto dall'art.40 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e, salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi, con ordinanza del Sindaco.

8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART 39

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in sepoltura privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3) Le esumazioni e le estumulazione straordinarie nonchè le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D.23/12/1865, n.2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 40

Raccolta di ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazíoni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART 41
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita;
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART.42
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private , al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni , se non reclamati da chi dimostri, documentalmente,di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune , che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell' asta pubblica.
   Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2°grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla .sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V
CREMAZIONE

ART 43
Crematorio

da atto che il Comune non dispone in atto di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino. Nel caso di previsione di costruzione dell'impianto dovranno rispettarsi le seguenti norme:

1. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'area degli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15.
4. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta da arresto.
6. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.La cremazione verrà effettuata, in caso di mancanza dei forni crematori nell'ambito del comune, nel crematorio più vicino con rimborso delle spese fissate dalla legge n. 440/87 che fissa per i Comuni l'obbligo di rendere la cremazione servizio pubblico gratuito.
7. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
8. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 19 e 27, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 44
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'Art.79 l°comma del D.P.R. 10.09.1990 n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato civile.

ART 45
Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto,data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'Art.79/3 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEL CIMITERO

ART.46
Orario

1. I cimiteri :sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART.47
Disciplina dell' ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi;
2. E' vietato l'ingresso:

a) -a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali-

b) -alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;

c)-alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
d)-a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
e) -ai fanciulli di età inferiore ad anni (6) quando non siano accompagnati da adulti.

1. Per motivi di salute o di età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ART.48
Divieti speciali

1. Nel cimitero. è vietata ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
   a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
   c) introdurre oggetti irriverenti;
   d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
   e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
   f) portare fuori dal cimitero qualsiasi senza la preventiva autorizzazione.
   g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
   h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti) distribuire indirizzi o volantini pubblicitari ;
   i) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio.Per le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
   l) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
   m)Assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente dagli stessi autorizzati dal responsabile dell'ufficio
   n) Qualsiasi attività commerciale
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART 49
Riti funebri

1. Nell' interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

ART 50

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci,. monumenti, ricordi, simboli seCondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dì volta in volta dal responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi criteri generali;
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenente le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia unicamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purche il testo presentato contenga la traduzione in Italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo;
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, nelle quali figurano errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, e di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, è pure consentito il collocamento di piantine di. fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superano le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ART 51.
Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART 52
Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, copritomba ecc indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per i quali vennero collocati.
2. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli .oggetti quali corone, vasi, piante ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1°comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero e all albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA,E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART 53
Sepolture private

1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano regolatore cimiteriale di cui all'art.31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o Enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.)
5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffa rio.
6) Alle sepolture private, contemplate nel presente Articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R 10.09.1990 n.285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art.53 legge 8/6/1990 n°142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
   a)-la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
   b)-la durata;
   c)-la/e persona/e o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore i concessionari/ie;
   d)-le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
   e)-l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della.tariffa prevista;
   f)-gli obblighi od oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

10) I loculi non Possono essere prenotati per la tumulazione di persone ancora in vita, con l'eccezione al solo coniuge vedovo che abbia compiuto i 60 anni, agli eredi di persone decedute che trovasi in fosse comuni da meno di 10 anni o tumulati in tombe private e loculi presi in prestito prima dell'entrata in vigore del Presente regolamento, a persona giovane o di età inferiore a 60 anni affetta da grave malattia dietro presentazione di Certificato Medico rilasciato da Struttura Pubblica.
La prenotazione dovrà essere concessa salvo che sia stata dichiarata la carenza di loculi provvedimento del Sindaco se sussista la relativa disponibilità.

11) I loculi ossario individuale possono essere prenotati per la tumulazione dei resti di altri defunti .Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 99 dalla data della tumulazione dei resti per la quale il loculo ossario individuale è stato concesso. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo ossario.

12) Per i loculi prenotati ai sensi del precedente comma 10, dovrà al momento della morte del coniuge vedovo, essere pagato il conguaglio, rapportato alle tariffe in vigore, al momento dell'a morte dello stesso, per gli anni nei quali i loculi non sono stati utilizzati.

13) I loculi che eventualmente si renderanno liberi durante l'anno, in seguito ad estumulazioni ordinarie o straordinarie saranno concessi con precedenza alle salme che trovansi tumulate in tombe private e in loculi presi in prestito o inumate in campi comuni.
Potranno essere concessi prima del suddetto termine in caso di mancanza di disponibilità di loculi.

14) Qualora un loculo riservato venga lasciato libero, per qualsiasi motivo, prima della scadenza della concessione, rientrerà nella disponibilità del Comune e potrà essere immediatamente assegnato seguendo le priorità del comma 13.
In ogni caso il titolare della concessione non avrà diritto alla restituzione di alcuna somma per il risarcimento degli anni non utilizzati. Salvo che il richiedente non richieda l'assegnazione per la prenotazione di altro loculo.

15) Nel caso si rendesse libero un loculo adiacente a quello del proprio coniuge defunto, il coniuge vedovo, purchè abbia i requisiti previsti dal comma 10, potrà prenotarlo con richiesta scritta. Nel caso di più domande si procederà all'assegnazione mediante ordine cronologico. Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune per l'assegnazione del loculo è stabilito sulla base del costo vigente al momento della concessione.

ART 54
Durata delle concessioni

l)-Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.

2) La durata è fissata:

- in 99 (novantanove) anni per tutti i tipi di manufatti; e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

3)-A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune o prima della sepoltura se antecedente.

5)- All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni con

l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6)-E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ART.55
Modalità di concessione

l)-La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art.54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e i posti individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3)La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4)-La concessione può essere effettuata in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini.

5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepolture per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art.54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6)La concessione non può essere fatta a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7)Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione un deposito cauzionale infruttifero pari a 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

8) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

ART 56
Uso delle. sepolture private

1) salvo quanto già previsto dall'art.55 il diritto d'uso, delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2) Ai fini dell'applicazione sia del l° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 1 grado.

3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione

.4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza senza autentica ai sensi della Legge 15 del 1968 e della Legge n.127 del 1997 e secondo le modalità in esse prescritte da presentare all'ufficio, che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

) I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

) L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza senza sottoscrizione ai sensi della L. 15/68 e della L. 127/97 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno 5 (cinque) anni prima del decesso della persona per cui è richiesto la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura,diritto che non è commerciabile ne trasferibile o comunque cedibile .Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9)-Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del Cimitero.

ART 57
Manutenzione, canone annuo, affrancazione

l)-La manutenzione delle sepoltura private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.La manuntenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia per motivi di sicurezza o igiene.

2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3)-Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

c) l'ordinaria pulizia;

d)-gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4)-Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

5) Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni è soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via Amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento Consiliare.

ART 58
Costruzione dell'opera Termini

l) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.70 ed alla esecuzione delle opere relative, entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2) Qualora l'area non sia disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di ulteriori mesi 6.

CAPO II DIVISIONI SUBENTRI RINUNCIE

ART.59

Divisioni subentri

l) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2)-La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione la normativa della legge 4 gennaio 1968,n.15 e della legge 127/97; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso,la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4)Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5)La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6)Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositati agli atti del Comune,più concessionari di un'unica concessione cimiteriale,possono regolare i propri rapporti interni,fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7)In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.57, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8)L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.57, che assumono le qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentate della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9)Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che,ai sensi dell'art.57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dell'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART 60

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

l)-Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato per la durata di 99 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma, sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari 1/2x"N" della tarif-

fa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a mesi 6 di residua durata.
2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

ART. 61
Rinuncia a concessione di aree libere

l)-Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salma, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

per concessioni della durata di anni 99 in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a mesi 6 di residua durata;

Per concessioni perpetue in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2)-La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 62
Rinuncia a concessione dì aree con parziale o totale costruzione

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2°comma dell'art.55, salvo i casi di decadenza quando:

a)-il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme,ceneri o resti.

2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

3) Per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune,per ogni anno intero o, frazione superiore a 6 mesi di residua durata; per concessioni perpetue in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

4) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili e allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità sul valore di indennizzo le parti possono deferire la controversia ad uno arbitro, con spese a carico del concessionario.

5) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna

ART.63
Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 perpetua

l)-Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art.54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme,ceneri o resti.

2)-In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso di una somma: per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vi-

gore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a mesi 6 di residua durata;
per concessione perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso si applica quanto disposto dal 3° comma dell'art. 63.

4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
REVOCA,DECADENZA,ESTINZIONE

ART 64
Revoca

1) Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma del D.P.R. 10.09.1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e, verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 99 nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o in costruzione indicati dall'Amministrazione rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART 65
Decadenza

l) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a)-quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumázione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c)-in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.56 penultimo comma;
d)-quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art.59 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
e)-quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.58;
f)-quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2)-La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4)-La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio.

ART 66
Provvedimenti conseguenti la decadenza

l)-Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri ,rispettivamente in campo comune, ossario, comune ,cinerario comune.
2)Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART 67
Estinzione

l) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.57 ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.
2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART 68
Accesso al cimitero

l) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4)-Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6)-Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art.50 e 51 in quanto compatibili.

ART 69
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

l)-I singoli progetti di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere del coordinatore sanitario, del Tecnico Comunale e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenute nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7) Le autorizzazioni ed i permessi dì cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
9) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.
10)Le tombe di famiglia debbono essere dotate obbligatoriamente almeno di un ossario le cui dimensioni sono stabilite dall'ufficio che rilascia la concessione.

ART 70
Responsabilità Deposito cauzionale

l)-I concessionari delle sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'Articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ART.71
Recinzione aree Materiali di scavo

l)-Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2) E vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART 72
Introduzione e deposito di materiali

l) E' permessa 1a circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti,, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4)- Nei giorni festivi il terreno adiacente deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc..

ART 73
Orario di lavoro

l) L'orario di lavoro delle imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale e corrisponde all'orario di servizio del cimitero.
2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ART. 74
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

l) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzione di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART 75
Vigilanza

l) Il Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt.69 e 71.

ART 76
Obblighi e divieti del personale dei cimiteri

l) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
a)-a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b)-a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c)-a fornire al pubblico le indicazioni richieste,per quanto di competenza.

3) Al personale suddetto è vietato:

a)-eseguire,all'interno dei cimiteri,attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro,sia al di fuori di esso;

b)-ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità,da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all' interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.

e)trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5)Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, non che alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART 77
Funzioni Licenza

l) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune, che presso le parrocchie ed enti di culto;

b) fornire feretri e gli accessori relativi;

c) occuparsi della salma;

d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2)Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 Settembre, 1990 n.285.

ART 78
Divieti

l) E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART 79
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

l) All'interno del Cimitero principale (e degli altri Cimiteri) del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti designati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART 80
Mappa

l)Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro,denominato MAPPA, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2) La mappa è documento probatorio,fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.
3) Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART.81
Annotazioni in mappa

l) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso,ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a)generalità del defunto o dei defunti;
b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
e) gli estremi del titolo costitutivo;
f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
g) la natura e la durata della concessione;
h) le variazioni che si verificano nella titolarietà della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART 82
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52-53 del D.P.R. 10/09/1990, n°285, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico ,anche mediante mezzi informatici
2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART 83
Schedario dei defunti

1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale,tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2) L'Ufficio, sulla scorta di cui all'art.82, terrà annotazioni in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma,nel cimitero stesso.
3) In ogni scheda saranno riportati:
a)-le generalità del defunto;
b)-il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art.80.

ART. 84
Scadenziario delle concessioni

1) Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2) Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ART.85
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

l) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepoltura private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti progressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4) Le disposizioni di cui all'art.58 hanno decorrenza a partire da (un) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5) Gli adempimenti di cui all'art.60 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro (3) anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART 86
Cautele

l) Chi domanda un servizio cimiteriale (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree,archi,loculi,nicchie,ecc.) o l'apposizione di

croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti,ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2) In caso di contestazione l'amministrazione s'intenterà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3) Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART 87
Dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

l) Ai sensi dell'art.51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio,ove previsto dallo statuto, o, in alternativa, al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art.32 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e della Legge 25 marzo 1993 n.81.

ART 88
Concessioni pregresse

l) Salvo quanto previsto dall'art.86 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART 89
Sepolture private a tumulazioni pregresse
Mutamento del rapporto concessorio

l) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, D.P.R.803/1975, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

2) Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa anzichè ordinariamente in via giurisdizionale In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure,la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4) Il Consiglio Comunale stabilisce i casi,le modalità e le procedure,ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari,per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ART 90
Rimesse di carri funebri Norma transitoria

l)-Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previ-

sti dall'art.21 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART 91

Riuso dei loculi nelle sepolture private

l) Nei loculi in colombario, nelle tombe biposto, nelle tombe di famiglia e nelle cappelle gentilizie, consentito il riuso di loculi per dar luogo a nuovi seppellimenti.

2) Per rendere operante tale disposizione,è necessario che le sepolture di cui al comma 1,siano munite di cellette ossario.

3) Nelle sepolture già edificate in mancanza di cellette ossario, è possibile la realizzazione di dette cellette, al posto di un loculo grande.

4) Nelle tombe biposto già edificate, nelle quali mancano dette cellette, le stesse potranno essere ricavate sul fondo.

5) Nei loculi in colombario, tale operazione è permessa a condizione che resti mortali, vengano sistemati in altra sepoltura.E' assolutamente vietato deporre nell'ossario comunale resti mortali di salme estumulate da sepolture private o loculi in colombario.

6) Non si può procedere alla raccolta di resti mortali di salme, prima che le stesse abbiano completato il ciclo di mineralizzazione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione.

7) L'autorizzazione al riuso di loculi in tombe biposto, tombe di famiglia, cappelle funerarie gentilizie e colombari, è soggetto al pagamento della somma indicata in tariffa.

ART 92

Norme da seguire per la richiesta di riuso di tomba biposto

l)-Nel caso di tomba biposto nella quale si vorrà procedere alla raccolta dei resti mortali delle salme ivi tumulate almeno venti anni prima, per far posto a nuove tumulazioni occorre, la richiesta di autorizzazione presentata al Sindaco:

a)-dal concessionario,se questi è in vita;

b) dal coniuge superstite se in vita;

c)-da uno dei figli,all'unanimità di consensi scritti,da parte dei parenti di pari grado.

d)-Da uno dei nipoti,all'unanimità di consensi da parte dei pari grado.

ART 94

Per l'applicazione delle tariffe, materie economiche e eventuali convenzioni da affidare a privati si demanda al Sig. Sindaco e alla Giunta Comunale.

Sottoscritto.

Il Consigliere Anziano — IL PRESIDENTE — Il Segretario Comunale

BLANCO CORRADO — SBONA SEBASTIANO — DOTT. R. MALTESE

Esercizio 199 ____ COMPETENZE / RESIDUI Tit. _____ Sez. _____ Rub. _____ Cap. _____ Art. _____

Ai sensi dell'articolo 55, comma 5°, della legge N° 142 dell'08/06/1990, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Stanziamento L. _____

Imp. Precedenti L. _____

Disponibilità L. _____

Impegno attuale L. _____

Somma disponibile L. _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

_____

Pubblicato all'Albo Pretorio

Il 19 AGO. 2001

per giorni 15

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione a fianco segnata certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo 19 AGO. 2001 e per 15 gg. successivi alla sua data e che non sono stati prodotti reclami a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 3 SET. 2001

Il Segretario Comunale

DOTT. R. MALTESE

IL CO.RE.CO.

N° _____ / _____

Sezione PROVINCIALE DI SIRACUSA / CENTRALE DI PALERMO nella seduta del _____

Letta ed esaminata la delibera in oggetto;

Visto l'art. 18 L.R. 03/12/91 N° 44;

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità _____

LA PRESENTE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI ART 1 8 COMMA 6° L.R. N° 44/91

18 SET. 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. ROBERTO MALTESE)

SIRACUSA / PALERMO li, _____

p.c.c. Il Segretario

IL PRESIDENTE